

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 6

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

FRANCESCO PISTOIA

**per il reato di cui all'articolo 323, primo e secondo comma, del codice penale
(abuso di ufficio)**

**Trasmessa dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTELLI)

il 6 giugno 1992

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 6 giugno 1992

Richiesta di autorizzazione a procedere a norma dell'articolo 68 della Costituzione nei confronti del senatore Pistoia Francesco, formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rossano (procedimento 359/91 R.N.R.T.).

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Rossano, 14 maggio 1992

Il Pubblico Ministero Giovanni Benelli, visti gli atti del procedimento n. 359/91 R.N.R.T., iscritto in data 1° giugno 1991, a carico di Pistoia Francesco, nato il 3 aprile 1938 a Corigliano, imputato del delitto di cui all'articolo 323, primo e secondo comma, del codice penale perchè, nella qualità di Sindaco del Comune di Corigliano, al fine di procurare a Meligeni Pietro, costruttore, e De Rosis Luigi, proprietario del fondo, ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nel realizzare un immobile in

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to MARTELLI)

violazione degli strumenti urbanistici del comune di Corigliano, con esubero di superficie, altezze e volumetrie rispetto ai massimi ivi previsti e occupando anche una porzione di strada comunale, abusava del proprio ufficio rilasciando la concessione edilizia n. 105 alla ditta Meligeni, nonostante che:

1) era già stata respinta altra richiesta di concessione edilizia precedentemente presentata da Cicero Pietro per un progetto di fabbricato sul medesimo lotto in tutto simile per volumetrie e numero di piani a quello concesso, seppure per entrambi i progetti la volumetria, il numero dei piani, la distanza da altri fabbricati e l'altezza massima eccetera fossero eccedenti rispetto alla superficie del lotto edificabile alla luce della normativa del piano regolatore generale;

2) il progetto di cui alla concessione non rispetta assolutamente gli strumenti edilizi vigenti nel comune di Corigliano, infatti:

2.1) la zona dove sorge il fabbricato è stata erroneamente indicata in quella B3 (zona di completamento Schiavonea) e non già in quella C3 (zona turistica litorale Schiavonea), in violazione al piano regolatore generale del Comune approvato dalla regione Calabria (*Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1986);

2.2) la superficie del lotto in cui è realizzato il fabbricato è di metri quadrati 900, quindi inferiore al lotto fondiario minimo ammesso per le abitazioni, che è di metri quadrati 1.200;

2.3) la volumetria concessa, pari a metri cubi 2.162,25 è superiore:

a) sia a quanto risultante dall'applicazione dell'indice di fabbricabilità = 2 metri cubi per metro quadrato, come erroneamente applicato in concessione, sulla base della scorretta premessa che il lotto rientrasse nella zona B3 e non già in quella C3, per cui: metri quadrati 900 (misura lotto) × 2 metri cubi per metro quadrato = 1.800 metri cubi;

b) ma soprattutto a quanto risulta dall'applicazione del corretto indice di fabbricabilità relativo alla zona C3, pari a

0,5 metri cubi per metro quadrato, per cui metri quadrati $900 \times 0,5$ metri cubi per metro quadrato = 450 metri cubi;

2.4) non è stata rispettata la distanza minima stabilita dal piano regolatore generale dai confini e dalle pareti finestrate dei palazzi circostanti, a seguito di un allargamento a fungo del palazzo in questione dal secondo piano;

2.5) non è stata rispettata l'altezza massima di metri 7 fissata dal piano regolatore generale realizzando una altezza complessiva di metri 11;

3) l'ingegner Luzzi, capo dell'ufficio tecnico comunale aveva rilevato: «il precedente progetto (quello per cui era stata negata la concessione edilizia) era a firma dell'ingegner Avolio il quale non ha trasmesso lettera di rinuncia pertanto è necessario (prima di procedere al rilascio della concessione richiesta dal Meligeni) acquisire agli atti detta rinuncia»; ma nonostante ciò il Sindaco ha rilasciato la concessione senza acquisire detta rinuncia;

4) per il progetto Meligeni la C.E.C. aveva avanzato delle riserve, incaricando l'ingegner Luzzi, in data 25 maggio 1990, di effettuare ulteriori accertamenti. Questi in data 9 agosto 1990 aveva indicato le norme da rispettare come quelle del piano regolatore generale; nonostante ciò il Sindaco ha dato la sua approvazione in data 14 agosto 1990 anche se la seconda progettazione presentava le stesse difformità al piano regolatore generale della prima rigettata (l'indice di fabbricabilità e la maggior parte degli altri indici non sono stati rispettati);

5) la superficie edificabile di cui alla concessione Meligeni è stata calcolata ricomprendendovi e quindi occupando la strada vicinale Schiavonea, di proprietà comunale, che risulta così praticamente inglobata nei due lotti su cui insiste il progetto;

6) il progetto approvato indica come particelle interessate alla realizzazione del fabbricato quelle n. 501/a,b del foglio catastale 80, non appartenenti al richiedente della concessione edilizia e che distano metri 200 dalle particelle 72 e 82 ove è effettivamente posizionato il fabbricato.

In Corigliano, il 14 agosto 1980.

Rilevato che è stata concessa proroga del termine delle indagini preliminari fino al 15 luglio 1992, attesa la notevole complessità delle indagini che hanno comportato anche l'espletamento di una consulenza tecnica in materia urbanistica, osservato nel merito che le indagini sono nate da un esposto di alcuni cittadini del Comune di Corigliano in cui si lamentava la illegittimità del rilascio di una concessione edilizia da parte del Sindaco di quel Comune, attuale indagato.

Venivano delegate indagini, ivi compreso il sequestro della documentazione amministrativa relativa alla concessione, e attesa la complessità delle materia, questo Pubblico ministero nominava un consulente tecnico il quale, nella sua relazione evidenziava una serie di gravi fatti, tutti riportati nel capo di imputazione, che costituivano ipotesi di reato. Contemporaneamente l'indagato, reso edotto della pendenza del procedimento penale da informazione di garanzia, produceva una memoria difensiva, che però, a giudizio di questo Pubblico ministero non era tale da escludere la sussistenza del reato ipotizzato, per cui deve esercitarsi l'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio.

Rilevato infine che l'attuale indagato è stato eletto al Senato della Repubblica nelle elezioni politiche del 5-6 aprile ultimo scorso per cui risulta necessario, al fine dell'esercizio dell'azione penale, che la suddetta Camera conceda autorizzazione a procedere per i fatti di cui sopra, nei confronti di Pistoia Francesco.

Per questi motivi chiede che il Senato della Repubblica voglia concedere autorizzazione a procedere nei confronti di Pistoia Francesco, nato il 3 aprile 1938 a Corigliano, per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, come meglio descritto nella premessa.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Giovanni BENELLI)